

- Per i *minori stranieri non accompagnati vittima di tratta o di sfruttamento*, a livello giuridico opera il già citato articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché l'articolo 13 della legge 223/2008 (*Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale*), misure che tuttavia non appaiono sufficienti nel lungo periodo.

All'esito delle audizioni, visti gli elementi emersi circa le caratteristiche emerse e lo *stretto legame con la tratta e i fenomeni migratori*, la Commissione parlamentare ha provveduto a individuare taluni punti fondamentali necessari per attuare una politica di efficace repressione del fenomeno della prostituzione minorile e di adeguata tutela delle piccole vittime. In particolare, rispetto al connesso problema dei *minori stranieri non accompagnati*, è stato approfondito il tema del *rimpatrio assistito* (disciplinato dal citato articolo 33 del Testo unico sull'immigrazione e, per quanto riguarda i minori cittadini dell'Unione Europea che esercitano la prostituzione, dall'articolo 1, c. 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94), rilevando che nel disegno di legge presentato dal Governo Berlusconi IV, di iniziativa del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro della giustizia (S. 1079) recante *Misure contro la prostituzione*, il cui obiettivo specifico è il contrasto del fenomeno della prostituzione di strada e del suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali, è previsto che il minore sia rimpatriato nel proprio Paese d'origine soltanto *se tale misura corrisponde alla realizzazione del suo superiore interesse*; che il rimpatrio debba essere *effettuato in modo assistito e garantendo l'incolumità psicofisica* e il benessere del minore; che a tal fine il *minore sia ascoltato e la sua opinione tenuta in debito conto*, considerati la sua età e il grado di maturità.

La Commissione precisa inoltre che, prima di procedere all'eventuale rimpatrio assistito del minore straniero vittima di tratta e sfruttamento sessuale, appare necessario effettuare una *valutazione dei rischi connessi a tale rimpatrio*, inclusa la situazione familiare, sociale ed economica del minore nel Paese di origine. Ulteriormente preoccupante sarebbe inoltre qualsiasi ipotesi di rimpatrio assistito verso il Paese non di origine ma di provenienza del minore, ipotesi che presuppone l'impossibilità del ricongiungimento familiare e che perciò stesso priverebbe il minore del fondamentale diritto alla protezione, sancito dalla Convenzione di New York.

A questo proposito, è opportuno ricordare che la Commissione Europea (in occasione dell'individuazione di raccomandazioni più specifiche sull'implementazione della direttiva 2008/115/CE, la c.d. Direttiva rimpatri), ha ribadito che il rimpatrio è solo una delle possibili soluzioni di lungo termine per un minore straniero non accompagnato, e tale individuazione dovrebbe basarsi su una *valutazione del superiore interesse del minore*; che l'assistenza dovrebbe cominciare appena il minore viene intercettato, includendo dunque anche la fase di *identificazione del minore* in quanto tale. In tale contesto, appare poi importante diffondere, soprattutto fra le forze dell'ordine, la *cultura e l'abitudine a considerare questi minori anzitutto come vittime* di tratta e sfruttamento prima che come stranieri irregolari o clandestini: sarebbe necessario istituire presso le questure delle unità operative specializzate permanenti, composte da *agenti della polizia, adeguatamente formati nell'ambito del contrasto allo sfruttamento sessuale e minorile*, così come appare fondamentale che le ragazze nell'esercizio della prostituzione fermate per i controlli dalle forze dell'ordine, qualora si dichiarino minorenni – oppure vi sia motivo di ritenere che siano minori di 18 anni – siano *sottoposte a specifici accertamenti sulla loro età* (in quanto spesso esse si dichiarano minorenni sotto minaccia degli sfruttatori) poiché spesso il loro rilascio viene eseguito sulla base di mere dichiarazioni sull'età anagrafica e ciò impedisce loro di accedere ai programmi di protezione.

Data la natura transnazionale delle reti criminali coinvolte nello sfruttamento sessuale dei minori, la Commissione ritiene dunque necessaria una duplice azione:

a) di *prevenzione*, volta a rimuovere le cause economiche e sociali del problema attraverso il reperimento di risorse da destinare a progetti di cooperazione o di aiuto dallo sviluppo nei Paesi da

cui proviene il flusso di prostituzione minorile. È però rilevato che le politiche di cooperazione e di aiuto allo sviluppo, purtroppo, attualmente sono poco efficaci, a causa della indisponibilità delle risorse, mentre sarebbe necessario avviare progetti di cooperazione volti a rimuovere le cause economiche che in molti Paesi stranieri spingono le minori sulla strada o in mano ai trafficanti di persone, spesso per iniziativa della stessa famiglia.

b) di *repressione*, rafforzando a questo scopo la cooperazione bilaterale con i Paesi di origine del fenomeno e gli strumenti multilaterali nelle sedi idonee. L'azione di contrasto dei traffici legati alla prostituzione (non solo) minorile deve tenere presente la *natura transnazionale* del crimine e delle caratteristiche quasi *sommerse* del fenomeno: dal primo profilo consegue la necessità di individuare strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia con i diversi Paesi, sul secondo versante rileva la necessità di concepire azioni repressive molto specifiche, nonché misure di contrasto particolarmente attente alla salvaguardia dell'incolumità delle persone coinvolte, oltre che alla priorità del loro immediato recupero psico-fisico. L'identificazione degli strumenti più adatti a stroncare il fenomeno appare particolarmente ardua, al punto che molte delle soluzioni individuate di volta in volta dalla legge, dall'applicazione che ne viene data da parte delle forze dell'ordine e con i provvedimenti amministrativi adottati dagli enti locali, non di rado incontra significativi risvolti problematici (così, ad esempio, il divieto di svolgere la prostituzione per strada, introdotto da alcune amministrazioni comunali, sembra invero complicare il fenomeno, poiché lo ricaccia negli spazi invisibili delle case o di altri luoghi difficilmente controllabili dalle forze dell'ordine, dove le possibilità di riduzione in schiavitù di molte di queste ragazze risultano facilitate).

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha concluso l'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile con alcune *proposte di intervento*:

- l'adozione di una *strategia articolata di prevenzione della prostituzione minorile italiana e straniera* deve operare attraverso politiche di interventi che tengano in debito conto le situazioni di disagio, di vulnerabilità, di marginalità e di devianza e i complessi fattori di rischio che le determinano e che, a tal fine, è necessaria da parte dei Ministeri competenti l'erogazione regolare e continua di moduli formativi al proprio personale, affinché apprendano le necessarie tecniche di identificazione dei minori che si prostituiscono o dei gruppi sociali a rischio;
- l'adozione di *procedure per l'accertamento dell'età* che siano rispettose della dignità dei minori e che si basino su metodi di indagine che considerino adeguatamente lo sviluppo fisico e psicologico del minore;
- la previsione dell'intervento di un'*Autorità giurisdizionale* che affianchi il Comitato minori stranieri (titolare del provvedimento) *nella valutazione dell'adozione di un eventuale provvedimento di rimpatrio assistito* di cui all'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- l'implementazione, a livello locale, di *Protocolli di intesa tra forze dell'ordine, magistratura, servizi pubblici e privati*, al fine di adottare procedure standardizzate di raccordo operativo per fornire supporto e tutela ai minori e alle minori che si prostituiscono;
- la *promozione continua di attività di ricerca* sul fenomeno della prostituzione minorile e la costruzione di un *sistema di monitoraggio e di reporting a livello nazionale e istituzionale*, al fine di acquisire informazioni costantemente aggiornate, data la continua evoluzione di questo fenomeno. In particolare, si raccomanda che il monitoraggio, da svolgere in collaborazione con le associazioni attive nell'assistenza alle vittime maggiormente rappresentative sul piano nazionale, punti a una rilevazione sia quantitativa sia qualitativa, per consentire di migliorare le prassi di intervento e anche le norme e le politiche di settore;

- l'elaborazione e l'adozione di un *Piano nazionale antitratta* (come da conclusioni del Gruppo CRC), di cui l'Italia non è ancora dotata. In particolare, è ritenuto necessario definire un sistema di referral per le vittime di tratta, compresi i minori coinvolti nel fenomeno, che non riguarda soltanto la prostituzione, ma anche altre forme di sfruttamento, quali l'accattonaggio, le attività illegali forzate, come scippi, furti o spaccio di sostanze stupefacenti;
- il contrasto al fenomeno della prostituzione attraverso l'interruzione della catena della domanda e dell'offerta, che alimenta direttamente il fenomeno, attraverso una vera e propria svolta culturale e legislativa da individuare nella lotta alla domanda, *facendo tuttavia attenzione che nella criminalizzazione del cliente non risulti in alcun modo coinvolta la figura del minore vittima*;
- l'attuazione di un piano di azione nazionale contro la prostituzione minorile attraverso la *prevenzione e la promozione di campagne di sensibilizzazione nazionale*, in collaborazione con le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da svolgersi soprattutto nelle scuole e nei diversi ambiti in cui si esplica la vita familiare, al fine di:
 - a) *formare e sensibilizzare i minori*, renderli consapevoli del fenomeno e fornire loro strumenti di prima difesa;
 - b) *organizzare programmi di informazione nelle scuole*, volti a diffondere la conoscenza dei fenomeni di tratta e riduzione in schiavitù delle persone vittime di sfruttamento sessuale, anche attraverso testimonianze dirette, allo scopo di produrre un atteggiamento culturale di distanza dalla prostituzione;
 - c) *pubblicare un manuale da diffondere gratuitamente*, che si occupi dei fenomeni della prostituzione e della tratta, dello stupro, della pornografia e di ogni tipo di violenza sessuale, di atteggiamenti verso le giovani donne, dello sfruttamento sessuale su internet, delle diverse modalità di adescamento anche via internet, in modo da sensibilizzare a questi fenomeni sia le giovani generazioni sia potenziali consumatori adulti della prostituzione e dell'industria pornografica su internet;
- il potenziamento di *politiche di assistenza alle vittime minori di tratta e sfruttamento sessuale* garantendo l'accesso gratuito a terapie e percorsi di ausilio psicologico per le ragazze soggette a protezione sociale, che consenta loro di rielaborare e superare l'esperienza vissuta. Per la Commissione, risulta inoltre necessario *potenziare gli strumenti di ascolto, il percorso di accompagnamento* attraverso una tempestiva presa in carico da parte dei servizi sociali, *la rete di accoglienza complessiva e in generale gli istituti dell'integrazione sociale e lavorativa* di questi minori sul territorio italiano, individuando in una politica migratoria meno restrittiva nei confronti degli stranieri irregolari uno dei possibili strumenti di soluzione del problema;
- l'adeguamento dell'ordinamento interno agli impegni internazionali attraverso la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (effettivamente attuata dalla Legge 1° ottobre 2012 n. 172) e la Ratifica del nuovo Protocollo opzionale alla Convenzione Onu, che prevede la possibilità per i minori di denunciare al Comitato Onu fenomeni di abuso o violazione di propri diritti.

3.4 LE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI

In materia di abuso sessuale dei minori, presso la *Commissione giustizia della Camera* è stato avviato da tempo l'esame di due proposte di legge in materia di *lotta alla pedofilia* (A.C. 665

e A.C. 1155). La prima, in particolare, intendeva introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato denominata “*pedofilia e pedopornografia culturale*” che si configura qualora sia ravvisabile una condotta volta, anche al solo fine culturale, a legittimare pubblicamente o diffondere giudizi legittimanti o istigare a commettere o effettuare apologia dei reati di sfruttamento sessuale dei minori (“chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinqüies*, compiute con minorenni”). La seconda, titolata *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela del minore nel processo penale*, prevedeva tra l’altro l’introduzione – a carico di chiunque abbia il compito di vigilare su un minore – dell’obbligo di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale in danno del minore nonché di una sanzione in caso di occultamento di documenti provenienti direttamente dal minore (disegni ed elaborati redatti in ambito scolastico), oltre a prevedere la punizione della condotta di colui che mostra immagini pornografiche a un minore e modificare/introdurre talune norme del codice di procedura penale inerenti l’ascolto di minori nel procedimento penale. Tali iniziative sono state poi “scavalcate” dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote attuata dalla legge 172/2012.

Si sottolinea inoltre come un disegno di legge del Governo – che, nell’ambito di più generali misure in materia di *prostituzione*, interveniva anche in materia penale – abbia avviato l’iter parlamentare al Senato (A.S. 1079), senza concludere la fase referente. Tale provvedimento – comunicato alla Presidenza nel 2008 e teso anche ad armonizzare la legislazione nazionale con gli obblighi imposti dalla Convenzione di Lanzarote, poi recepiti attraverso il diverso iter di approvazione della legge 172/2012 – prevede, tra l’altro, l’introduzione del reato di *prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico*, mirato a eliminare la prostituzione di strada, come fenomeno di maggiore allarme sociale e contemporaneamente contrastare lo sfruttamento della stessa in quanto, come si legge nella Relazione, “è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale” (mentre resta esclusa la punibilità della persona che abbia esercitato la prostituzione perché costretta mediante violenza o minaccia). Viene poi proposta la modifica del reato di prostituzione minorile, con una disposizione atta anche a disciplinare il rimpatrio assistito, prevedendo l’obbligo di rimpatrio dei minori stranieri non accompagnati per realizzare il loro ricongiungimento familiare. Viene infine proposta anche l’introduzione del reato di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Sempre al Senato, non ha concluso l’iter un testo unificato di numerosi progetti di legge, già approvato dalla Camera, che prevedeva un *organico intervento in materia di violenza sessuale* (A.S. 1675). Il provvedimento prevedeva, tra l’altro, l’inasprimento delle sanzioni, ulteriori circostanze aggravanti, l’introduzione del reato di molestie sessuali (“chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale”), la possibilità di intervento in giudizio degli enti locali, dei centri antiviolenza e della Presidenza del Consiglio (nel caso di delitti in danno di minori o nell’ambito familiare), rilevazione biennale dei fenomeni di violenza sessuale da parte del Ministero per le pari opportunità e del Ministero della giustizia, misure per l’informazione e l’assistenza sociale delle vittime di violenza, la promozione di protocolli d’intesa tra soggetti istituzionali e del volontariato, iniziative scolastiche contro la violenza e la discriminazione sessuale.

Inoltre, nel periodo di interesse è stato presentato anche un disegno di legge (DDL 3367 S), comunicato alla Presidenza il 20 giugno 2012, assegnato alla II Commissione Giustizia in sede referente, del quale non è ancora iniziato l’esame. In particolare il DDL, composto di un solo articolo, reca una *modifica dell’articolo 609-*quater* del codice penale* che disciplina il reato di atti sessuali con minorenni, volta a prevedere l’*inasprimento della pena* (“da sei a dodici anni” in luogo dell’attuale pena edittale che va “da tre a sei anni”) nei confronti dell’ascendente, del genitore, anche adottivo, o del di lui convivente, del tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua

posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici. A livello giuridico, la presentazione fa riferimento alla *Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989*, ratificata in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che definisce violenza e abuso all'infanzia "ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale" (art. 19), riconosce a ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza (artt. 19, 32 e 34) e garantendo ai minori una tutela contro ogni forma di violenza, perpetrata nei suoi confronti anche da parte di chi dovrebbe averne cura (genitore/i, tutore/i, altra persona che ne abbia l'affidamento). Viene perciò ricordato l'obbligo degli Stati di adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura (art. 19). Il DDL trova dunque la sua base normativa internazionale in tali disposizioni, nonché nell'art. 34 della stessa Convenzione, che richiede l'impegno da parte degli Stati al fine di proteggere il fanciullo dallo sfruttamento per fini pornografici e dal coinvolgimento in attività sessuali illegali e introduce una norma di ampia portata al fine di tutelare i bambini e gli adolescenti contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto (art. 36).

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 4

L'IMPEGNO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI NELLA TUTELA DEI MINORI DALL'ABUSO E DALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE

4.1 AZIONI DI PREVENZIONE DEI CRIMINI SESSUALI A DANNO DI MINORI

Le tematiche relative alla prevenzione e contrasto della pedofilia e dell'abuso sessuale ai danni dei minori sono da tempo al centro dell'attenzione delle amministrazioni centrali e, *in primis*, del *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per l'istruzione – Direzione Generale*, in ragione della consapevolezza che la scuola rimane il luogo privilegiato per attuare un'opera di prevenzione del problema dell'abuso, perché dopo la famiglia è l'ambiente dove i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo e dove imparano a convivere e a condividere e dunque a crescere. Ne consegue che un insegnante, oltre alle normali competenze didattiche, deve possedere capacità empatica, cioè la disposizione a entrare in una relazione interpersonale positiva con gli allievi, disposizione che gli consente di riconoscere ad accogliere il disagio e individuare i segnali rilevatori di situazioni a rischio.

In tale contesto, il Ministero ha dunque condotto una prima *ricognizione, a livello nazionale, dei casi accertati o in corso di verifica di comportamenti di abuso o pedopornografia all'interno delle istituzioni scolastiche nonché delle iniziative intraprese dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali per la prevenzione di tale fenomeno* anche di concerto con altre Istituzioni o soggetti pubblici e privati, rivolte ai docenti, ai genitori, agli alunni e al personale della scuola. Successivamente, con apposita circolare indirizzata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, è stato raccomandato di segnalare alle scuole di competenza l'opportunità *di inserire nei rispettivi piani dell'offerta formativa percorsi didattici e formativi sulle materie in questione che coinvolgessero docenti, alunni e famiglie*.

Dalle risultanze di tale indagine emerge che gli aspetti più trattati in sede scolastica (in considerazione dell'età dei ragazzi e della delicatezza degli argomenti, nonché delle diverse scelte familiari in ordine alle modalità di educazione alla sessualità e ai comportamenti ad essa collegati) sono i seguenti:

- navigazione sicura nella rete sotto la guida di esperti della Polizia postale e delle comunicazioni;
- progetti integrati unità multidisciplinari sull'abuso promossi da regioni, comuni e altri soggetti istituzionali e del privato sociale che vede gli operatori della scuola coinvolti sia come destinatari della formazione di base che come attori nella successiva attuazione dei progetti;
- incontri formativi sul tema della schiavitù sessuale, prostituzione minorile e tratta;
- programmi regionali di interventi e attività di studio, analisi, ricerca e raccolta dati nell'area dell'infanzia e adolescenza comprendenti:
 - azioni di *governance*, programmazione integrata e concertazione inclusa la promozione di reti collaborative territoriali per favorire il raccordo in materia di politiche a favore dei minori;
 - raccolta, elaborazione, sistematizzazione dati e documentazione sull'infanzia e l'adolescenza, con esplicito riferimento alla condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dei minori, mappatura

- dei servizi territoriali socio-assistenziali-educativi-sanitari, pubblici e privati;
- programmi di prevenzione, assistenza e recupero di minori vittime di abusi sessuali;
 - ricognizione degli stili di vita di bambini e preadolescenti.

È pure da rilevare la costante *collaborazione con Telefono Azzurro* con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha siglato un *Protocollo d'intesa* finalizzato a promuovere progettazioni congiunte con i vari livelli della amministrazione scolastica, volte a prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e dei rischi legali dell'utilizzo delle nuove tecnologie.

In merito ai rischi connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie, merita di essere segnalata anche la Conferenza internazionale *Cyberbullismo e rischio di devianza, strategia di prevenzione e interventi mirati* tenutasi presso il Miur il 27 novembre 2012. Nel corso della giornata sono state presentate le *best practices* elaborate nell'ambito del progetto europeo *Tabby in Internet* (Threat Assessment of Bullying Behavior: Valutazione della minaccia di Cyberbullismo nei giovani), approvato nel quadro del programma Daphne III (2007-2013), finalizzato a prevenire e combattere ogni forma di violenza, sia nella sfera pubblica che in quella privata, e a proteggere le vittime e i gruppi a rischio. Il progetto *Tabby* ha l'obiettivo di promuovere tra i giovani l'utilizzo positivo e consapevole della rete, accrescere la conoscenza delle minacce derivanti dall'uso di internet e attivare strategie e interventi di prevenzione.

Diversi studi evidenziano infatti che il cyberbullismo è altamente correlato al *bullismo in ambito scolastico* ed è una sua continuazione o addirittura una rappresaglia al bullismo messo a punto da chi ha subito bullismo fra i banchi, che grazie alla rete si "nasconde" e si sente più protetto. Ma il danno causato dal cyberbullismo è più grave rispetto alle conseguenze causate dalle forme tradizionali del bullismo, poiché la comunicazione online può risultare estremamente brutale e violenta, in quanto non ci sono filtri. Diventa pertanto azione fondamentale anche per le amministrazioni centrali quella di fronteggiare quelle sfide "negative" assieme a coloro che, nella quotidianità, si trovano ad affrontare i problemi correlati all'uso improprio della rete e dei nuovi dispositivi digitali da parte dei giovani – ovvero insegnanti, istruttori, educatori, dirigenti scolastici, genitori – come il cyberbullismo, le minacce digitali e i rischi connessi al c.d. *sexting* (l'invio di immagini o testi a sfondo sessuale autoprodotti, la cui distribuzione in rete pone i giovani ad alto rischio). In tale contesto, il progetto *Tabby* punta infatti ad accrescere la conoscenza e le capacità di proteggere i giovani quando usano internet e, in particolare, i *social network*, anche attraverso le tecnologie mobili oggi disponibili, che rendono la rete sempre accessibile. Il progetto *Tabby* è "europeo" nelle sue caratteristiche, non solo perché le attività e le ricerche sono realizzate in diversi Paesi dell'Unione Europea, ma anche perché ha lo scopo di esplorare e sviluppare a livello europeo un approccio che potrà essere condiviso, adottato, diffuso e usato con utilità non solo a livello di singole nazioni, ma in tutti i 27 Paesi dell'UE, per incrementare le buone pratiche finalizzate alla riduzione dei crimini, al miglioramento del benessere sociale, alla prevenzione delle violenze e a soddisfare i bisogni dei cittadini, in particolare di quelli più indifesi, fornendo loro strumenti efficaci per divenire parte attiva, consapevole e meno vulnerabile nell'uso della rete come strumento di comunicazione diffuso.

Nel quadro delle azioni promosse dal Miur nell'anno 2012, deve inoltre essere ricordato il progetto *Open Eyes. Safenet Use*, un osservatorio sull'uso e l'abuso della rete informatica, sul cyberstalking e sulle devianze giovanili, finalizzato a programmare interventi mirati rivolti a studenti e famiglie, nonché a formare gli operatori scolastici, svolto in collaborazione con l'associazione ChiamaMilano e l'istituto di istruzione superiore Niccolò Machiavelli di Milano.

Nell'ambito delle azioni di prevenzione e del contrasto dei fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, della tratta dei minori ai fini dello sfruttamento sessuale e della

pedopornografia, deve poi essere segnalato l'impegno del *Ministero della salute*, che coinvolge tutta l'amministrazione.

Va anzitutto ricordato che la *Direzione Generale del Ministero della salute* è presente nel Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Pedofilia (C.I.C.Lo.Pe.) con l'*Uff. X – Salute della donna e dell'età evolutiva*. Nella riunione di insediamento, a cui hanno partecipato i rappresentanti designati dal Ministero (Uff. X DG PRE), è stata tra l'altro esaminata la proposta di *Piano biennale nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2013-2015*, sulla quale successivamente è stato espresso un parere.

Nel periodo di interesse della presente Relazione (ottobre 2011 – dicembre 2012), importanti progetti inerenti la prevenzione e dedicati ai minori sono stati seguiti – sia a livello di Oms che di Unione Europea – dall'*Ufficio XI del Ministero della salute*, che si occupa, tra l'altro, di incidenti stradali e domestici. Proprio in tema di *injury* (incidente-infortunio) è necessario tener presente che, a livello internazionale, il termine *injury* ha un significato ampio e comprende sia *unintentional* (incidenti domestici e sul lavoro) che *intentional violence*, ovvero i casi di violenza e abusi, con particolare riguardo alle donne e ai minori.

Per quanto attiene ai Progetti svolti dal Ministero della salute nell'ambito dell'attività dell'Oms, si ricorda che:

- è attivo un *Focal Point per violence and injuries prevention* presso il Ministero della salute (Ufficio II DGPRES);
- fino al 2015, sarà attivo il *Primo Piano d'azione Oms per la prevenzione degli incidenti nei bambini e nei giovani adolescenti*: consultabile in lingua inglese, il documento contiene le indicazioni per la promozione di misure e strategie per lo sviluppo di un sistema dedicato alla prevenzione degli incidenti e delle violenze nei bambini e nei giovani adolescenti;
- durante l'anno 2012 è stato elaborato, su richiesta dell'Oms, un *Report sulla sicurezza stradale* (poi presentato a Ginevra nel 2013 nell'ambito del Rapporto Oms *Global status report on road safety 2013*, azione strettamente connessa a quella adottata dalle Nazioni Unite, con la Risoluzione 64/255, che hanno aperto il decennio 2011-2020 della sicurezza stradale);
- è in fase di avvio, presso il Ministero della salute, il lavoro per il *Report nazionale sulla violenza*, che vedrà coinvolti, come richiesto dall'Oms, vari soggetti istituzionali. Come lavoro preliminare del Report sulla violenza, è stata fornita risposta alla richiesta Oms ai seguenti questionari: a) *Child maltreatment*; b) *Elderly maltreatment*.

Per quanto concerne i progetti posti in essere dal Ministero della salute a livello di Unione Europea, si ricorda che:

- la cornice delle attività (UE) europee di prevenzione è rappresentata dal *Public Health Programme*;
- il Ministero della salute partecipa al progetto *Tactics*, finanziato dall'Alleanza europea per la sicurezza del bambino – EUROSAFE, nato come un piano per la sicurezza in merito agli incidenti stradali e domestici. Il progetto ha prodotto il *Child safety report 2012 – Europe Summary for 31 Countries*, uno strumento per la sicurezza di bambini e ragazzi, è il terzo strumento predisposto dal progetto contro i traumi e gli infortuni e per la promozione della sicurezza in età infantile in Europa. L'iniziativa è guidata da EuroSafe, con il cofinanziamento e il partenariato della Commissione europea e di 31 Paesi, tra cui l'Italia. Il Report 2012 rivede e amplia il set di indicatori d'azione del piano di sicurezza vigente e raccoglie nuovi dati suddivisi per Paese al fine di monitorare e valutare i progressi in fatto di sicurezza dell'infanzia. Lo strumento si dota di una *Child safety report card* e di un *Child*

safety profile per ogni Paese partecipante. Le Child safety report cards riassumono le prestazioni e il livello di sicurezza fornito a bambini e adolescenti in ogni Paese partner a luglio 2011, attraverso la valutazione dei dati nazionali sugli infortuni non intenzionali. I Child safety profiles, invece, forniscono un insieme di misure standard dell'impatto complessivo degli infortuni infantili divisi per tipologia (sicurezza di passeggeri, pedoni, motociclisti e ciclisti, prevenzione da annegamento, cadute, bruciature, avvelenamento e soffocamento), le informazioni sui determinanti socio-demografici e la disponibilità e l'accessibilità ad attrezzature sicure per i bambini. I materiali sono disponibili in formato pdf sulla pagina del sito di European Child Safety Alliance. Da aprile 2011 (e fino al 2014) *Tactics* sarà focalizzato anche su "*intentional injuries*", ovvero anche sugli episodi di abuso, suicidi, maltrattamenti e bullismo ed, in particolare, sulle possibilità di supporto dei livelli locali. I report riguardanti le *intentional injuries* sono in fase di pubblicazione.

Il Ministero della salute, attraverso il *Piano nazionale di prevenzione* (e quindi, a cascata, con i Piani regionali), ha inoltre attivato numerosi interventi: perché gli interventi si realizzino, tuttavia, è importante avere dei dati certi e anche informazioni sulle possibilità di supporto da parte dei livelli locali. Proprio a tale scopo, il Ministero è impegnato anche in *attività e programmi di raccolta dati e monitoraggio*. In particolare:

- il Ministero della salute – CCM, proprio in merito alla raccolta dei dati necessari, finanzia e promuove insieme all'Istituto Superiore di Sanità, il Progetto 2011 – *Sistema informativo nazionale sugli incidenti in ambiente di civile abitazione: integrazione del SINIACA con i sistemi attivi a livello locale, col sistema europeo IDB (Injury data base) e con il SIEPI (Sistema informativo delle esposizioni Pericolose e delle Intossicazioni, attivo presso ISS)*. Il SINIACA (Sistema informativo nazionale sugli infortuni in ambienti di civile abitazione), previsto dalla legge 493 del 28 dicembre 1999, relativa alle *Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici* (art. 4) è stato istituito presso l'Istituto superiore di sanità.
- Inoltre, nell'ambito del *Programma comunitario di azione 2008-2013* nel campo della salute, i Governi di 22 Paesi membri, Italia compresa, hanno sottoscritto un programma con la Commissione Europea per la prevenzione degli infortuni denominato *Programma JAIME (Joint action on monitoring injuries in Europe)*. L'azione è volta a creare un *Sistema europeo di sorveglianza EU – IDB*, della Commissione Europea, per la sua integrazione nel sistema statistico europeo gestito da Eurostat. In Italia, queste attività vengono realizzate dall'Istituto superiore della sanità (ISS) su incarico del Ministero della salute. È importante considerare che la prevenzione degli eventi accidentali e violenti richiede la disponibilità di adeguati sistemi di sorveglianza, in grado di fornire un quadro attendibile, necessario sia per formulare adeguate strategie di prevenzione, che per segnalare problematiche emergenti e contribuire alla caratterizzazione di comportamenti e situazioni a rischio e di oggetti, infrastrutture e agenti potenzialmente pericolosi. Questo progetto è finalizzato a far comprendere l'importanza di garantire la continuità della rete di rilevazione di Pronto Soccorso, attraverso le schede di dimissione ospedaliera (SDO: la rilevazione è basata su un vasto campione distribuito sul territorio italiano, in area urbana, medio urbana e rurale). In particolare, emerge come anche gli episodi di violenza sulle donne e sui bambini meritano un'adeguata sorveglianza. In alcune delle regioni aderenti, è pertanto in fase di avvio la rilevazione di ulteriori tipologie di incidente: oltre a quelli domestici e stradali, si rileveranno altresì gli episodi violenti (come ad esempio aggressioni o auto aggressioni) e i relativi dati saranno poi disponibili una volta completato il progetto. Per migliorare la qualità dei dati, le attività di prevenzione realizzate sulle tematiche in oggetto, potranno essere messe a regime se sarà possibile farle confluire nei sistemi di sorveglianza europei.

Anche il *Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali – Divisione III – Politiche per l’infanzia e l’adolescenza*, nel periodo oggetto della presente Relazione (ottobre 2011 – dicembre 2012), risulta impegnato in una serie di attività inerenti la prevenzione dei crimini sessuali in danno di minori. In particolare, il *III Piano Biennale Nazionale di Azioni e di Interventi per la Tutela dei Diritti e lo Sviluppo dei Soggetti in Età Evolutiva*, adottato con il DPR 21 gennaio del 2011, all’interno della Prima direttrice d’azione denominata “*Consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all’esclusione sociale*”, si è occupato anche delle seguenti azioni:

- prevenzione e cura di abuso e maltrattamento all’infanzia;
- tutela dei minori vittima di tratta.

Con riferimento alla *prevenzione e cura di abuso e maltrattamento all’infanzia*, il Piano ha previsto le seguenti azioni/intervento con il coinvolgimento delle amministrazioni centrali e locali:

- realizzazione di una *banca dati on line* di tutte le linee guida e di protocolli realizzati a livello regionale e territoriale in materia di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza;
- *ricerca e analisi comparativa* per la definizione di comuni linguaggi, strumenti e strategie;
- convocazione di un *Tavolo tra Stato e regioni* per la definizione dei requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e protezione dall’abuso, delle procedure operative specifiche di presa in carico dei casi per tipologia di maltrattamento e il monitoraggio sull’applicazione e l’aggiornamento delle linee guida da parte delle regioni che le hanno adottate;
- adozione di un *Piano nazionale di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza*, secondo quanto richiesto dalle raccomandazioni Oms e dall’esperto indipendente delle Nazioni Unite;
- *ricerca intervento sui bambini presi in carico* per la rilevazione/protezione per verificare a distanza nel tempo le condizioni di protezione, dal punto di vista clinico sociale educativo.

Il monitoraggio del predetto Piano, realizzato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia con riferimento all’azione denominata “*Prevenzione e cura di abuso e maltrattamento all’infanzia*”, ha evidenziato i seguenti elementi.

- Le statistiche disponibili sono parziali, prevalentemente focalizzate sulla dimensione giudiziaria e incapaci di restituire la multidimensionalità del fenomeno. Secondo gli ultimi dati disponibili (Istat, 2012), nel periodo 2006-2010 sono cresciute del 6,6% le denunce di violenza sessuale e sono aumentate di oltre il 25% le denunce di atti sessuali con minorenni. In modo analogo, risultano incrementate anche le denunce di reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, inclusa quella minorile (11,5%), e dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico (+14%).
- La recente conclusione (31 luglio 2012) dell’*indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile svolta dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza* ha inoltre confermato la difficoltà di arrivare a una precisa misurazione del dato quantitativo, derivante dalla forte mobilità della prostituzione minorile e dal fatto che, nel contesto europeo, l’Italia è uno dei maggiori Paesi di transito dei flussi del traffico di persone che sottostanno allo sfruttamento sessuale minorile (le regioni del Nord e del Centro sembrano comunque le più colpite da questo fenomeno).

- Viene poi evidenziato che l'impegno dell'Italia contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale e il maltrattamento dei bambini si è recentemente esplicitato attraverso i seguenti interventi:
 - *Ratifica della Convenzione di Lanzarote* per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale avvenuta con legge del 1° ottobre 2012, n. 172. Il provvedimento normativo, oltre a inasprire e le pene per lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile, introduce due nuove figure di reato, l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-*bis* cp) e l'adescamento di minorenni o *grooming* (art. 609-*undecies* cp).
 - Avvio del *Sistema informativo nazionale bambini e adolescenti*, denominato S.In.Ba. Tale sistema potrebbe essere oggetto d'implementazione e dialogo per la Banca dati nazionale necessaria al monitoraggio del fenomeno dei reati sessuali dei minori ex L. 38/2006. Infatti, il Sistema informativo ha, nel set minimo di dati, alcune informazioni che riguardano il maltrattamento e l'abuso sessuale. Nello specifico, alla sezione F della scheda S.In.Ba., nominata *Segnalazione - valutazione della domanda e degli interventi...*, troviamo le variabili F4 e F5 che permettono di registrare la problematica vissuta dal bambino, quindi l'eventuale esposizione a situazioni di pregiudizio grave, maltrattamento, abuso sessuale.
 - *Sensibilizzazione* realizzata attraverso campagne di informazione, la mobilitazione del settore privato (si pensi ai codici di condotta sottoscritti dagli operatori del settore turistico per fermare la piaga del turismo sessuale o a quelli che hanno visto firmatari operatori dei mass media e delle nuove tecnologie informatiche) e il sostegno alla genitorialità; in particolare si ricorda la disseminazione della campagna del Consiglio d'Europa contro la violenza sessuale sui minori denominata *Uno su Cinque*.
 - Definizione degli "*interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso*" come Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui al DPCM 29 novembre 2001, garantite dal SSN a livello di assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare; tuttavia, non sono ancora stati stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni riferite alla prevenzione, alla valutazione/diagnosi, alla cura e al lavoro di rete.
 - Adozione di una serie di *Avvisi da parte del Dipartimento per le pari opportunità* aventi come obiettivo quello di promuovere servizi e progettualità a favore delle vittime di violenza domestica (donne e bambini) e dei bambini e adolescenti vittime di abuso e sfruttamento sessuale. Sono Avvisi che intendono finanziare idee progettuali che si caratterizzano per una forte propensione al raccordo tra tutte le risorse operative e istituzionali del sistema locale, esprimendo un modello di azione innovativa, caratterizzato dalla sperimentazione, trasversalità settoriale e trasferibilità in territori e contesti diversi.
 - Realizzazione, con i fondi della legge 285/1997 da parte di alcune città riservatarie (Firenze, Venezia, Napoli, Torino e Catania, Roma, Brindisi e Bari) di una serie di *progetti significativi per l'implementazione del servizio di presa in carico di minori vittime oltre che di maltrattamento fisico, psicologico, incuria, violenza assistita anche di abuso sessuale*. I progetti finanziati dalla suddetta norma sono inseriti nella banca dati 285 del portale www.minori.it e riguardano l'anno 2011 (il monitoraggio dei progetti del 2012 verrà effettuato nel corso del 2013).

Il monitoraggio degli interventi relativi all'azione denominata "*Prevenzione e cura di abuso e maltrattamento all'infanzia*" ha infine permesso di evidenziare alcune criticità nel sistema, ovvero:

- mancanza della banca dati *on line* che raggruppi tutte le linee guida e i protocolli realizzati a livello regionale e nazionale in materia di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza;
- mancata convocazione del Tavolo per la definizione dei requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e protezione dall'abuso, delle procedure operative specifiche di presa in carico dei casi per tipologia di maltrattamento;
- mancanza di un Piano nazionale di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza, secondo quanto richiesto dalle raccomandazioni dell'Oms;
- mancanza del monitoraggio a lungo termine delle situazioni di presa in carico delle vittime di abusi.

Infine, nell'ambito della prevenzione dei crimini sessuali in danno di minori e delle attività svolte in tale ambito dalle amministrazioni centrali, è importante ricordare anche le *azioni poste in essere in favore degli autori di reati di abuso e sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti*, finalizzati a un trattamento/riabilitazione/rieducazione che consenta al condannato di evitare (una volta uscito dal circuito carcerario) la recidiva di comportamenti delittuosi analoghi, con conseguente prevenzione/tutela – seppur indiretta – dei minori "potenziali vittime" in futuro degli stessi soggetti.

In particolare, va evidenziato che la presenza all'interno degli istituti penitenziari di detenuti "*sex offenders*" ha posto istanze specifiche e peculiari alle quali il *Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* ha risposto attraverso l'individuazione di *trattamenti penitenziari adeguati per i detenuti sex offenders*, tenendo conto della delicata posizione che viene ad assumere in carcere questa tipologia di detenuti, a motivo della specificità del reato, nonché delle forme di emarginazione cui è soggetta all'interno della stessa popolazione detenuta. Per tali ragioni, la Direzione Generale, nel corso di questi ultimi anni, ha cercato di fornire risposte il più possibile adeguate a tali problematiche e si è, pertanto, proposta di individuare dei modelli di trattamento validi per questa tipologia di detenuti e di creare delle linee guida per una formazione adeguata degli operatori che sono chiamati a gestirla. Da tali esigenze è nato un Pea – svoltosi tra il 2009 e il 2010 – dal tema *Elaborazione di un modello di trattamento per sex offenders* (Pea n. 18/2009). Dal Pea sono emersi i seguenti punti:

- importanza di creare un'équipe multidisciplinare o rinsaldare quella già esistente tra operatori penitenziari e operatori esterni;
- necessità di stimolare una maggiore integrazione tra il personale di sicurezza e di trattamento attraverso l'attribuzione di una modalità di lavoro condivisa;
- previsione di una fase iniziale di informazione/formazione degli operatori penitenziari coinvolti, mirata al trattamento;
- coinvolgimento di Servizi istituzionali esterni (consultori famiglia – Dipartimento di salute mentale, Aziende sanitarie locali) con l'obiettivo di creare una rete di supporto esterno;
- coinvolgimento Uepe, anche per 6 mesi successivi alla scarcerazione, da considerare quale assistenza post-penitenziaria, per accompagnare i destinatari del progetto nel passaggio graduale ai servizi territoriali;
- continuità del trattamento anche in seguito alla fine della pena, onde evitare i rischi legati all'abbandono e alla solitudine, fonti di disorientamento e di destrutturazione;
- avvio di percorsi di scolarizzazione/formazione e attività culturali di sostegno.

In alcuni istituti penitenziari sono stati dunque realizzati (o sono tuttora in atto) progetti specifici, particolarmente significativi, indirizzati a detenuti condannati per reati sessuali. Tra questi, spiccano i progetti di Milano-Bollate, Biella, Rebibbia N.C. e Pesaro, le cui schede riepilogative sono riportate in appendice alla presente relazione (→ Appendice 2.1).

4.2 AZIONI DI CONTRASTO DEI CRIMINI SESSUALI A DANNO DI MINORI

La ricognizione delle azioni di contrasto dei crimini sessuali a danno di minori poste in essere dalle amministrazioni centrali nel periodo compreso tra i mesi di ottobre 2011 e dicembre 2012 prende in esame le iniziative intraprese dalle forze dell'ordine, proprio in quanto tali organismi sono preposti *in primis* a effettuare azioni volte a individuare e perseguire gli autori di reati, tra i quali si annoverano la prostituzione minorile, gli abusi sessuali su minori, la pedopornografia, lo sfruttamento sessuale e la tratta di minori. In particolare, sono state esaminate le attività dei seguenti corpi: A) l'Arma dei carabinieri (collocata nell'ambito del Ministero della difesa); B) la Polizia di Stato e il Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni (collocati nell'ambito del Ministero dell'interno); C) la Guardia di Finanza (collocata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze).

Deve essere segnalato che, invero, l'attività svolta da tali organismi non si è limitata a quella di contrasto e repressione di detti delitti: altrettanta attenzione è stata riconosciuta alle attività di formazione specifica del personale impiegato, alle attività di sensibilizzazione/prevenzione, nonché alle attività di cooperazione sia a livello nazionale con altro organismi e istituzioni, sia a livello internazionale, attraverso la partecipazione a progetti a carattere sovranazionale finalizzati.

A) Per quanto concerne l'attività dell'*Arma dei carabinieri* nell'ambito del contrasto e della prevenzione delle varie condotte di abuso sessuale ai danni di minori, le specifiche azioni realizzate nel periodo di interesse possono essere inquadrare in quattro direttrici principali.

1. L'attività repressiva. I diversi Comandi carabinieri dislocati in tutta Italia hanno provveduto all'arresto di 428 persone e al deferimento in stato di libertà di altri 765 soggetti. In particolare, le condotte maggiormente contestate sono state quelle riferite alla "violenza sessuale" di cui all'art. 609-*bis* cp e agli "atti sessuali con minorenne" di cui all'art. 609-*quater* cp, che secondo i dati raccolti costituiscono oltre il 50% delle fattispecie perseguite. La disamina delle principali operazioni di servizio conferma ancora una volta come tali delitti maturino spesso nell'ambiente "intrafamiliare" o a esso assimilabile (scuola, ambiente sportivo, ecc.), che presuppongono una pregressa conoscenza tra vittima e molestatore, nonché la tendenza degli autori delle condotte criminose a sfruttare i canali comunicativi offerti dai *social network* e, più in generale, dal web per contattare le potenziali vittime, nonché per esercitare forme di coartazione della volontà di queste ultime, ad esempio minacciando la divulgazione di immagini compromettenti carpite con l'inganno.

Tabella 1 – Persone arrestate/denunciate dall’Arma C.C. (ottobre 2011 – dicembre 2012) per reati inerenti abuso e sfruttamento sessuale dei minori, tratta dei minori a fini di sfruttamento sessuale e pedopornografia

Descrittivo reato	Articolo cp	Persone arrestate	Persone denunciate
Riduzione in schiavitù*	600	24	12
Prostituzione minorile	600- <i>bis</i>	55	68
Pornografia minorile	600- <i>ter</i>	12	22
Detenzione di materiale pornografico	600- <i>quater</i>	1	5
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	600- <i>quinqües</i>	0	0
Pornografia virtuale	600- <i>quater.1</i>	2	1
Tratta e commercio di minori per prostituzione	601 c. 2	0	0
Alienazione e acquisto di schiavi*	602	0	0
Violenza sessuale*	609- <i>bis</i>	150	337
Atti sessuali con minorenne	609- <i>quater</i>	128	213
Corruzione di minorenne	609- <i>quinqües</i>	21	71
Violenza sessuale di gruppo*	609- <i>octies</i>	35	30
Adescamento di minorenni*	609- <i>undecies</i>	0	6
	Totale	428	765

* limitatamente ai casi con vittima di età inferiore ai 18 anni

Fonte dati ssd aggiornati al 14.02.2013 ed estrapolati con applicativo *business object*, forniti dal COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI - II REPARTO – SM – Ufficio Operazioni - Sala Operativa – Sezione statistica

2. La formazione del personale. Sotto il profilo della formazione del personale, l’Arma dei carabinieri ha pianificato e condotto specifici seminari addestrativi per 1.714 C.ti di Reparto delle varie articolazioni operative dell’organizzazione territoriale (stazioni, tenenze, nuclei operativi e radiomobili, compagnie nonché dei nuclei investigativi di comando provinciale/gruppo) tesi a uniformare il comportamento degli operatori nella “gestione” delle vittime. Inoltre, nell’ambito dei programmi di insegnamento dei vari istituti che conducono attività formativa o di aggiornamento professionale, è stato dedicato un adeguato spazio allo studio dell’abuso minorile, ricompreso nel più ampio quadro della “violenza di genere”.

3. L’attività di prevenzione e sensibilizzazione. Infine, per quanto riguarda la diffusione della c.d. “cultura della legalità”, sono proseguiti gli incontri didattici tra Ufficiali dei carabinieri e studenti di scuole pubbliche nell’ambito di un programma annuale di conferenze, tra i cui argomenti sono stati inseriti i rischi derivanti dall’improprio utilizzo di internet e la pedopornografia. La campagna di sensibilizzazione diretta ai minori è integrata altresì dalla pubblicazione – sul sito istituzionale www.carabinieri.it – di un’apposita fumettistica, tesa a

mettere in guardia i più piccoli dai comportamenti deviati e prodromici all'abuso, posti in essere da malintenzionati.

4. *La cooperazione internazionale.* La cooperazione internazionale posta in essere dall'Arma dei carabinieri ha assunto un ruolo fondamentale per il contrasto di fenomeni, quali la pornografia minorile *on line*, il turismo sessuale e l'adescamento di minori (c.d. "*grooming on line*"), che come noto si caratterizzano per la transnazionalità del *modus operandi*. Va ricordato, in proposito, che l'attività di formazione degli appartenenti all'Arma si avvale anche delle iniziative dell'*Accademia europea di polizia CEPOL*, un'agenzia dell'Unione Europea, istituita nel 2005 per riunire alti funzionari delle forze di polizia di tutta Europa al fine di incoraggiare la cooperazione transfrontaliera in materia di lotta alla criminalità e di mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. Proprio in tale contesto è stata organizzata una specifica formazione in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori attuata attraverso la rete internet e l'Arma dei carabinieri ha partecipato al Corso CEPOLT *Cybercrime – Child abuse in cyberspace*, tenutosi a Malta nel novembre 2012, finalizzato alla condivisione di esperienze investigative tra le forze di polizia europee nel contrasto alla pornografia minorile su internet, con particolare riferimento alle recenti minacce provenienti dall'uso di sofisticati strumenti per la navigazione web anonima (le c.d. "*darknet*") e la criptazione dei dati. Inoltre, nel periodo in esame è proseguita la partecipazione degli Ufficiali dell'Arma, quali esperti nello specifico settore investigativo:

- ai gruppi di lavoro *Child Sexual Exploitation Experts Meeting e Specialist Group On Crimes Against Children*, i quali, costituiti, rispettivamente, in ambito EUROPOL e INTERPOL, valorizzano anche i contributi provenienti da Organizzazioni internazionali/non governative e imprese private fornitrici di servizi internet, al fine di esaminare le problematiche emergenti secondo una prospettiva multidisciplinare;
- nell'ambito del Focal Point *Twins*, attivato su iniziativa EUROPOL per l'analisi e il coordinamento operativo in caso di indagini che coinvolgono forze di polizia di due o più Stati membri dell'UE.

B) Per quanto concerne le iniziative realizzate dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato e Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto delle fenomenologie di abuso e sfruttamento sessuale in pregiudizio di minori – compresa la tratta ai fini di sfruttamento sessuale – anche nel periodo ottobre 2011/dicembre 2012 si evidenzia una continua e intensa attenzione a tali tematiche con importanti impegni su diversi versanti.

1. *L'attività di contrasto, repressione e monitoraggio.* Per quanto concerne l'attività di contrasto/repressione, deve essere segnalato anzitutto l'impegno del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

Va evidenziata anzitutto l'attività del *Servizio Polizia postale e delle comunicazioni* nel contrasto alla pedopornografia in rete e alle connesse forme di devianza, che si palesa ogni giorno più complesso, sia per la continua evoluzione delle tecnologie utilizzate per l'occultamento e la diffusione di immagini di abuso sessuale sui minori, sia per le nuove frontiere di rischio che si profilano per le nuove generazioni sempre più diffusamente proiettate nei contesti dei *social network*. L'attività di contrasto è coordinata a livello centrale dal *Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On-line* (CNCPO), con il supporto operativo dei Compartimenti regionali.

La *continua osservazione della rete*, a opera del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, attraverso i servizi di monitoraggio mirati, ha consentito di individuare i fenomeni emergenti e gli accorgimenti tecnici utilizzati dalla criminalità informatica, per la conseguente predisposizione di interventi di contrasto all'avanguardia, condivisi anche nell'ambito dei canali di cooperazione internazionale.